

REGOLAMENTO QUADRO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO E DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA

Provvedimento emanato con Decreto Rettorale in data 27/06/96
n. 245 del registro generale dell'Ateneo
n. 216 del registro interno dell'Ufficio

IL RETTORE

VISTO lo Statuto generale dell'Università degli Studi di Bologna, di cui ai Decreti Rettorali 24/3/1993 n. 142 e 2/4/1996 n. 116, e in particolare gli artt. 12 e 47;

VISTO il Regolamento Quadro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 1988;

VISTO il Regolamento Quadro dei Servizi di Biblioteca emanato con D.R. 17 febbraio 1993, n. 42/82;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 6 novembre 1995 e del 16 aprile 1996 e del Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 1996, con le quali è stato approvato un Regolamento Quadro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e dei servizi di biblioteca modificativo dei regolamenti sopra cennati;

PRESO ATTO DELL'APPROVAZIONE di entrata in vigore del nuovo Regolamento con decorrenza 1° novembre 1996;

RITENUTO che l'entrata in vigore dal 1° novembre 1996 riguarda l'intero Regolamento salve le previsioni finali e transitorie dell'art.13 comma 2, 3, 5 e 6 che risultano già applicabili da oggi;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

E' emanato con decorrenza 1° novembre 1996, salvo le diverse decorrenze evidenziate nel preambolo, il seguente **REGOLAMENTO QUADRO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO E DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA:**

SOMMARIO

- * Articolo 1 (Oggetto)
- * Articolo 2 (Natura e scopo del Sistema bibliotecario di Ateneo)
- * Articolo 3 (Ordinamento interno del Sistema bibliotecario di Ateneo)
- * Articolo 4 (Organi di coordinamento del Sistema bibliotecario di Ateneo)
- * Articolo 5 (Comitato Direttivo)
- * Articolo 6 (Comitato tecnico-consultivo)

- * Articolo 7 (Punti di servizio)
- * Articolo 8 (Requisiti e servizi)
- * Articolo 9 (Utenti)
- * Articolo 10 (Personale)
- * Articolo 11 (Disciplina degli orari e dei servizi)
- * Articolo 12 (Risorse delle biblioteche)
- * Articolo 13 (Norme finali e transitorie)

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina attribuzioni, gestione e funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, in conformità con lo Statuto Generale di Ateneo e con la normativa vigente.

2. Esso, come regolamento quadro dei servizi di biblioteca, stabilisce le soglie minime adeguate di risorse e di servizi che devono essere erogati e costituisce un'articolazione del regolamento d'organizzazione dell'Ateneo.

Articolo 2 (Natura e scopo del Sistema bibliotecario di Ateneo)

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università di Bologna, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Ateneo, nonché il trattamento e la diffusione, con le tecniche più aggiornate, dell'informazione bibliografica e documentale.

Articolo 3 (Ordinamento interno del Sistema bibliotecario di Ateneo)

1. Il patrimonio librario e documentale posseduto da un centro di spesa dell'Ateneo, le strutture organizzative ad esso dedicate per svolgere servizi bibliotecari costituiscono, ai sensi dei successivi artt.7, 8 e 13, comma 4, una biblioteca o un fondo librario anche quando non dotati di separate voci di bilancio o di organi direttivi e deliberativi propri; il personale addetto dipende comunque dalle strutture di riferimento. Gli organi deliberativi che ne hanno la responsabilità adottano entro un trimestre dall'adesione ad un Servizio bibliotecario d'Area un regolamento interno conforme ai principi fissati nel presente regolamento quadro. Ciascuna biblioteca ha un responsabile scientifico e uno tecnico designati dal consiglio della struttura di afferenza su proposta del responsabile istituzionale della struttura stessa: il loro mandato coincide di norma con quello di quest'ultimo, a cui riferiscono e rispondono; conformemente ai mandati ricevuti dalla propria struttura, il responsabile scientifico e il responsabile tecnico rappresentano le biblioteche nei rispettivi organi del Sistema bibliotecario di Ateneo e svolgono le mansioni che i regolamenti assegnano loro. Nell'ambito di ciascun settore la componente tecnica e scientifica nominano al loro interno, rispettivamente un coordinatore tecnico e un presidente scientifico di settore.

2. L'integrazione funzionale delle strutture organizzative e dei servizi bibliotecari operanti in ciascuna Area scientifico-didattica (definite in: Area Biosfera, Area Scientifico-Tecnica, Area Sociale, Area Umanistica) costituisce un Servizio bibliotecario d'Area. Strutture bibliotecarie interarea possono essere istituite dagli organi accademici per effettuare servizi bibliografici e biblioteconomici unificati.

3. I quattro Servizi bibliotecari d'Area, articolati ciascuno in settori disciplinari costituiti su iniziativa e con il concorso di biblioteche e fondi librari dell'Area di adeguata consistenza e riconoscibile omogeneità, coordinano operativamente i servizi delle biblioteche ad essi afferenti riguardanti i rispettivi specifici ambiti. L'articolazione in settori è adottata dal Comitato Direttivo di cui al successivo art.5 su proposta dell'Area competente, acquisito il parere dei Dipartimenti e delle Facoltà interessate. Il settore provvede al coordinamento degli acquisti nell'ambito delle discipline di propria competenza, al controllo della catalogazione e allo sviluppo dei servizi al pubblico, elaborando anche specifici progetti.

4. Le biblioteche vengono integrate funzionalmente in un Servizio bibliotecario d'Area su richiesta dell'organo deliberativo che le amministra, purché la richiesta sia dal Comitato di cui al comma precedente giudicata congrua con il patrimonio librario prevalentemente posseduto o previsto e conseguentemente con la prevedibile utenza da soddisfare.

5. Presso ciascun Servizio bibliotecario d'Area è costituito un Consiglio d'Area composto dai presidenti di settore, dai coordinatori di settore, dal coordinatore d'Area eletto dalla componente tecnica e presieduto da un presidente d'Area, che dura in carica un triennio, eletto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Area coordina le esigenze e le iniziative delle singole biblioteche e dei settori; assume iniziative e formula proposte per una migliore realizzazione dei servizi bibliotecari all'interno dell'area e per la realizzazione delle linee di sviluppo e di indirizzo adottate dal Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo; esprime pareri e proposte in tutte le materie per le quali il presente regolamento lo richiede. Questo organo si avvale della consulenza e dei pareri di un:

1) Comitato scientifico dell'Area, composto dai responsabili scientifici di tutte le biblioteche afferenti all'Area. E compito di questo Comitato fornire pareri ed elaborare proposte su ogni argomento di ambito scientifico concernente l'Area;

2) Comitato tecnico dell'Area, composto dai responsabili tecnici delle biblioteche afferenti all'Area. E compito di questo Comitato fornire pareri ed elaborare proposte su ogni argomento di carattere tecnico concernente l'Area.

6. Il Consiglio adotta un regolamento interno del Servizio bibliotecario d'Area; tale regolamento diviene operativo dopo la ratifica del Comitato direttivo.

7. I finanziamenti complessivamente assegnati al Sistema bibliotecario di Ateneo, attraverso le varie strutture, dovranno essere opportunamente evidenziati nel Bilancio dell'Ateneo.

Articolo 4 (Organi di coordinamento del Sistema bibliotecario di Ateneo)

1. Il coordinamento del Sistema bibliotecario di Ateneo spetta al Comitato Direttivo costituito ai sensi del successivo art.5 e al Comitato tecnico-consultivo, costituito ai sensi del successivo art.6, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Articolo 5 (Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo, nominato con atto del Rettore, è costituito da un delegato del Rettore che lo presiede, da un componente designato dal Senato Accademico, da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione, tutti scelti tra appartenenti al personale docente; da una unità di personale con qualifica non inferiore alla VIII q.f. dell'Area Amministrativo-contabile o dell'Area delle strutture di Elaborazione-dati designata dal Direttore Amministrativo; da un rappresentante designato dal Consiglio Studentesco. Sono altresì chiamati a farne parte con funzioni consultive, quando si tratti di argomenti che siano di carattere generale e di rilevante valenza, i Presidenti di Area, un Coordinatore tecnico di Area designato dalla Giunta di Ateneo e il Direttore del Centro per i servizi bibliotecari d'Ateneo in quanto esistente.

2. Il Comitato Direttivo definisce le linee di sviluppo ed esercita compiti di indirizzo, di supervisione e di coordinamento di tutte le attività ivi compresi i piani di formazione del personale e i servizi svolti nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo, avvalendosi dell'apparato tecnico del Centro per i Servizi bibliotecari di Ateneo in quanto esistente; cura inoltre il rapporto con gli organi accademici e formula un parere sulle delibere degli stessi quando concernano le biblioteche e il Sistema bibliotecario di Ateneo.

3. E parimenti di pertinenza del Comitato Direttivo l'esercizio del potere istruttorio relativo all'assegnazione di personale specializzato e di finanziamenti ai Servizi bibliotecari d'Area e alle singole biblioteche, sentite le strutture interessate per quanto concerne le materie rientranti nelle rispettive competenze.

4. Il Comitato Direttivo resta in carica un triennio, che coincide con quello del Consiglio d'Amministrazione e del Senato Accademico.

Articolo 6 (Comitato tecnico-consultivo)

1. Il Comitato tecnico-consultivo è costituito dai coordinatori tecnici delle Aree, da una rappresentanza dei coordinatori tecnici di settore pari ad un quarto dei medesimi, nonché da un componente designato dal Centro per i servizi bibliotecari di Ateneo in quanto esistente.

2. Il Comitato tecnico-consultivo è organo di consulenza per il Comitato Direttivo per quanto attiene al coordinamento delle esigenze degli utenti nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo, alla formulazione e alla elaborazione di progetti utili al conseguimento delle finalità di cui al precedente art.2. Si esprime, altresì sulla correttezza biblioteconomica e bibliografico-documentale dei progetti e delle attività del Sistema bibliotecario di Ateneo, valuta i carichi di lavoro conseguenti ai progetti promossi dal Sistema bibliotecario di Ateneo, propone la migliore ripartizione delle attività cooperative tra le strutture del Sistema bibliotecario di Ateneo in modo da ottenere i risultati nei tempi richiesti e da limitare gli oneri per le singole strutture e ripartirli equamente tra esse.

3. Il Comitato tecnico-consultivo è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza semplice, che convoca l'organo ogni qual volta sia necessario per il raggiungimento dei suoi fini e quando lo chiedono il Comitato direttivo, gli Organi accademici o un quarto dei componenti.

Articolo 7 (Punti di servizio)

1. Biblioteche, fondi librari e centri di documentazione sono le unità di base del Sistema bibliotecario di Ateneo. Esse sono dotate di un proprio regolamento per l'organizzazione ed i servizi i cui criteri, pur nel pieno rispetto dell'autonomia propria delle strutture universitarie, devono conformarsi al presente regolamento quadro.

2. Le strutture didattiche e di ricerca possono organizzare il loro patrimonio librario e documentale in:

- biblioteche, che garantiscano l'erogazione almeno dei servizi di base con una congrua apertura al pubblico, ai sensi dell'art.8 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto di essere o no autonomi centri di spesa;

- fondi librari autonomi ubicati in strutture prive di biblioteca, che abbiano il compito di censire, gestire e conservare temporaneamente i materiali librari e documentali comunque acquisiti per attività di ricerca, quindi prioritariamente messi a disposizione degli studiosi che afferiscono alla struttura stessa.

3. Non sono ammesse acquisizioni o gestione di libri, riviste e materiale documentario su qualsiasi supporto permanente, senza registrazione inventariale, catalogazione almeno nella forma minima, disponibilità all'utenza tramite l'organizzazione bibliotecaria di settore.

4. L'insieme delle biblioteche e dei fondi librari di un settore costituisce la biblioteca virtuale di settore. I fondi librari dovranno obbligatoriamente afferire ad una biblioteca dello stesso settore, la quale assicurerà, in particolare con l'assistenza catalografica e prelievi temporanei di materiale, i servizi di base ai lettori che il fondo non è in grado di erogare direttamente e che sono garantiti in forza del presente regolamento. Alla biblioteca vengono conferiti definitivamente i materiali a suo tempo acquisiti per ricerche ormai concluse, o comunque acquisiti da almeno un quinquennio, e che non risultino per loro natura di sistematica consultazione.

5. Dipartimenti, Istituti e Centri richiedono al Servizio bibliotecario d'Area, sulla scorta di dati oggettivi, la classificazione del loro servizio bibliografico tra biblioteca e fondo librario. La proposta del Servizio bibliotecario d'Area, sentiti i settori, è trasmessa per l'approvazione al Comitato Direttivo.

Articolo 8 (Requisiti e servizi)

1. Per essere qualificata tale ogni biblioteca deve essere dotata di:

- sede specifica;
- posti a sedere per la consultazione;
- personale con professionalità specifica anche se non appartenente all'area funzionale delle biblioteche;
- catalogazione automatizzata tramite il sistema di Ateneo;
- regolamento interno facente capo al regolamento del settore cui afferisce.

2. Ogni biblioteca deve fornire:

- servizi di lettura interna, prestito esterno e/o riproduzione dei documenti a disposizione dell'utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore;

- apertura agli utenti con un orario reso pubblico che, per ore settimanali complessive e numero di giornate, non sia inferiore a quanto disposto dal disciplinare di cui all'art.11;

- servizio di consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale;

- altri servizi eventualmente stabiliti dalla Commissione biblioteche e dal Servizio bibliotecario d'Area per far fronte all'evoluzione della biblioteconomia, alle esigenze dei lettori o richiesti da convenzioni sottoscritte con terzi.

Articolo 9 (Utenti)

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo, partecipando al sistema bibliotecario territoriale, prevede le seguenti categorie di utenti delle biblioteche:

Interni:

- personale della struttura;

- visitatori esterni temporaneamente presenti presso la struttura;

- iscritti al dottorato di ricerca, a corsi post-laurea, borsisti, cultori delle materie, laureati frequentatori afferenti alla struttura;

- studenti afferenti ai corsi di laurea e diploma ammessi dal settore, anche sulla base di accordi intersettoriali Accademici;

- le stesse categorie degli interni estese all'Ateneo, agli Enti di ricerca ed agli altri Atenei che riconoscano la reciprocità;

Esterni:

- laureati iscritti al Sistema bibliotecario di Ateneo presso una biblioteca del settore;

- personale di istituzioni pubbliche e private ed iscritti a Ordini professionali convenzionati;

- docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

- altri studiosi singolarmente autorizzati dalla biblioteca a frequentare i servizi.

2. Le biblioteche devono ammettere a tutti i servizi previsti dal loro regolamento almeno gli utenti interni; per gli altri servizi le limitazioni vengono fissate dal regolamento di settore.

3. I servizi da garantire agli utenti accademici e le eventuali limitazioni agli accessi sono fissate dal Servizio bibliotecario di Area su proposta dei singoli settori.

4. Gli accessi agli utenti esterni sono definiti dal settore su proposta delle singole biblioteche.

Articolo 10 (Personale)

1. Le biblioteche devono avvalersi prioritariamente di personale inquadrato nei profili professionali dell'area biblioteche nell'ambito della pianta organica di Ateneo.

2. I bibliotecari possono essere coadiuvati da addetti di altre aree funzionali, nonché da personale a tempo determinato e con un rapporto regolamentato (obiettori in servizio civile, studenti secondo la normativa per il diritto allo studio, ecc.).

3. Il personale della biblioteca, in reciproca collaborazione, svolge attività professionali biblioteconomiche, documentali e di formazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali della struttura.

Articolo 11 (Disciplina degli orari e dei servizi)

1. Un apposito disciplinare, proposto dal Comitato Direttivo agli organi accademici, sentito il Comitato tecnico-consultivo, determina gli orari minimi di apertura, la natura e le modalità dei servizi erogati dalle biblioteche dell'Ateneo e, tenuto conto delle risorse e dei costi delle biblioteche, fissa le eventuali tariffe dei servizi offerti al pubblico.

2. Le biblioteche costrette a chiudere o a ridurre momentaneamente l'orario di servizio al pubblico, devono sottoporre il problema all'attenzione del Servizio bibliotecario d'Area affinché si possano predisporre, in accordo con i responsabili delle strutture cui le biblioteche interessate afferiscono, le soluzioni più adeguate ad affrontare le emergenze, anche attraverso meccanismi temporanei di mobilità o di supporto.

Articolo 12 (Risorse delle biblioteche)

1. Le assegnazioni e le spese per le biblioteche sono individuate nei bilanci e nei rendiconti preventivi e consuntivi dell'Ateneo e dei centri di spesa.

2. Per le biblioteche che sono autonomi centri di spesa, i dati risultano dal loro bilancio o rendiconto; per le altre biblioteche, il centro di spesa responsabile individua appositi capitoli o assegnazioni preventive; per i fondi librari è richiesta solo la classificazione consuntiva delle spese.

3. La classificazione consuntiva delle spese è fatta utilizzando le voci predisposte dal Controllo di gestione, sentito il Comitato Direttivo.

4. Accedono alle risorse di Ateneo le biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario di Ateneo che erogino almeno i servizi di base definiti dal presente regolamento e che siano finanziate dalla struttura di appartenenza nei limiti minimi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Finanziamenti aggiuntivi potranno essere ottenuti dietro presentazione di progetti di servizi innovativi e/o cooperativi approntati dal Servizio bibliotecario di Area e approvati dal Comitato Direttivo.

6. Il Comitato Direttivo curerà la rilevazione periodica d'indicatori e misure per la valutazione dei servizi erogati agli utenti dalle singole biblioteche o da loro aggregazioni.

7. I criteri di ripartizione delle risorse ordinarie e straordinarie sono proposti dal Comitato Direttivo alla Giunta di Ateneo che li sottopone all'approvazione dei competenti organi accademici.

Articolo 13 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento quadro del Sistema bibliotecario di Ateneo" ed il "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca", ed ogni altra disposizione regolamentare vigente incompatibile.

2. Ogni regolamento richiamato negli articoli precedenti acquista efficacia con l'approvazione dell'organo della struttura di riferimento salva la previsione dell'art.3 - comma 6. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di sospenderne l'efficacia qualora ravvisi contrasti con le norme del presente Regolamento.

3. I componenti degli Organi previsti dal presente Regolamento, salva la disposizione dell'art.5 - comma 1, e i responsabili delle Biblioteche assumono le funzioni con l'atto di designazione dell'Organo collegiale competente.

4. Sono considerati fondi librari i patrimoni bibliografici delle strutture didattiche e scientifiche che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento quadro, non abbiano provveduto a chiedere il loro inquadramento come biblioteche, ai sensi del precedente art.7.

5. In via transitoria, sino al 31/10/1996, possono essere classificate biblioteche le strutture che garantiscano almeno:

- aggiornamento e sviluppo del patrimonio librario e documentale per un controvalore annuo non inferiore a Lire 12.000.000;

- inventario automatizzato;

- aggiornamento in linea del catalogo periodici;

- apertura al pubblico con un orario non inferiore alle 25 ore settimanali suddivise in almeno cinque giorni; per le biblioteche centralizzate, apertura al pubblico con un orario non inferiore alle 40 ore settimanali suddivise in almeno cinque giorni;

- consultazione del catalogo per autore;

- consultazione del materiale non deperibile disponibile in sede;

- prestito breve o servizio di riproduzione secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore.

Nell'ambito del settore devono essere in ogni caso garantiti:

- prestito esterno;

- servizi d'informazione bibliografica e di documentazione;

- almeno un punto di catalogazione S.B.N.;

- prestito interbibliotecario, conformemente agli accordi di cooperazione sottoscritti.

6. Gli Organi di governo previsti dai Regolamenti vigenti riferibili al Sistema Bibliotecario di Ateneo e i Responsabili delle biblioteche il cui mandato sia già scaduto permangono in carica sino al prossimo 31/10/96.

